

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Stephanie Vigl

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:

25i

del:

2022-02-28

autore:

Iwan Gasser

Stefano Seppi

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici - termine 30/06 - FAQ - contributi Covid 19 pandemia, imposta di soggiorno

1 Introduzione

Come noto¹, dal 2019 è l'obbligatorio pubblicare le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, gli aiuti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro². Si tratta dei "vantaggi economici" percepiti dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2018^{3 4}, che devono essere pubblicati annualmente entro il 30.06⁵ dell'anno successivo; determinante a tal fine è l'importo della sovvenzione effettivamente incassato dal 01.01. al 31.12. dell'anno in questione⁶.

2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 30.06,

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico ;
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo
- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce^{7 8}

devono essere pubblicate le informazioni relative a:

- contributi;
- sovvenzioni
- sussidi⁹;

1 Ns. circolare nr. 27/2021

2 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

3 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

4 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

5 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

6 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

7 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

8 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

9 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale¹⁰;
- b) le somme percepite a titolo di:
 - ◆ corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico;
 - ◆ risarcimento.

ottenuti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri¹¹;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni¹², enti territoriali¹³
- enti pubblici economici ed ordini professionali¹⁴;
- società in controllo pubblico¹⁵;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni¹⁶;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro¹⁷ e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00¹⁸.

Le informazioni da pubblicare¹⁹, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

In merito agli aiuti di stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti

10 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

11 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

12 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

13 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

14 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

15 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

16 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

17 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

18 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

19 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

di Stato, la cui registrazione nella Sezione “Trasparenza” avviene ad opera del soggetto erogante, sostituisce i suddetti obblighi di pubblicazione²⁰.

A tal fine il soggetto beneficiario deve però indicare l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:

- nella Nota integrativa;
- nel proprio sito Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

3 Obblighi per le imprese

Gli imprenditori obbligati all’iscrizione al registro delle imprese, che svolgono:

- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti²¹

che percepiscono:

- contributi,
- sovvenzioni,
- sussidi²²,

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale²³;
- b) le somme percepite a titolo di:
 - ◆ corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico;
 - ◆ risarcimento.

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni²⁴, enti territoriali²⁵
- enti pubblici economici ed ordini professionali²⁶;
- società in controllo pubblico²⁷,
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni²⁸;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro²⁹ e ricevuti nell’anno solare precedente sono obbliga-

20 Art. 1, c. 125-quinques L. 124/2017, come modificato dall’art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

21 Art. 2195 CC

22 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

23 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall’art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

24 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

25 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

26 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

27 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

28 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

29 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

ti a pubblicarli nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio ovvero nella nota integrativa relativa al bilancio consolidato, se previsto. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00^{30, 31}.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza³²

3.1 FAQ:

3.1.1 Contributi di carattere generale; ad es. contributi legati alla pandemia da Covid 19

I contributi statali, regionali e provinciali concessi in seguito alle perdite derivanti dalla pandemia da Covid 19, costituiscono contributi di carattere generale³³. Questi contributi sono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti secondo una disposizione normativa generale. In questi casi, quindi, non esiste una relazione "specificata" tra l'ente pubblico che eroga il contributo ed il beneficiario. Questi contributi non sono quindi soggetti ai citati obblighi di trasparenza^{34 35}.

Per le imprese, nel caso di contributi di entità o incidenza eccezionale, devono essere fornite specifiche informazioni in nota integrativa³⁶.

3.1.2 Contributi alle imprese turistiche – imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni con deliberazione del consiglio comunale. Questa imposta viene riscossa dagli ospiti quando soggiornano nelle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali³⁷.

Qualora gli importi, quali l'imposta di soggiorno riscossa dai comuni, siano trasferiti alle imprese o associazioni turistiche, essi costituiscono un contributo da parte di un'amministrazione pubblica. Questi contributi devono pertanto essere pubblicati dall'impresa o associazione turistica che li abbia percepiti, con le modalità sopra indicate ai punti 2 e 3.

3.1.3 Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in

30 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

31 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

32 Art. 1, c. 125-bis L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

33 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

34 Documento Assonime - CNDCEC Maggio 2019

35 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 6 del 05.06.2021

36 Art. 2427, c. 1, nr. 13, CC

37 Art. 4 del DL 23 del 14.03.2011

sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento delle sanzioni previste in materia, di cui si dirà di seguito³⁸. Le cooperative sociali che svolgono attività per gli stranieri, esse sono tenute a pubblicare trimestralmente sui loro portali internet l'elenco dei soggetti a cui sono stati corrisposti degli importi per lo svolgimento di attività di integrazione, assistenza e protezione sociale³⁹

4 Sanzioni

A decorrere dall'1.1.2020 (quindi con riferimento ai contributi percepiti nel corso del 2019) l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto - con un minimo pari a € 2.000;
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario⁴⁰.


Consigliamo a tutti gli enti pubblici che versano contributi, sovvenzioni o altri benefici economici di qualsiasi natura di informare i destinatari dell'obbligo di pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



38 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 2 del 11.01.2019, richiamato nel corso del Telefisco 2019 del 31.01.2019

39 Art. 1, c. 125-sexies L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

40 Art. 1, c. 125-ter L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019